



## **REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO**

**Approvato dal Consiglio direttivo dell'Ordine con delibera n. 146**

### **1. Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

### **2. Funzione del contributo**

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

### **3. Obbligatorietà**

Il contributo dovuto dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatorio ai sensi del D. Lgs. C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. La tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

### **4. Determinazione della tassa**

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, capo II Professioni Sanitarie, art. 4, capo I, art. 3, lettera g), a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata.

## 5. Comunicazione della tassa

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

L'avviso di pagamento sarà inviato all'indirizzo di Posta elettronica Certificata (P.E.C.) o all'indirizzo di residenza comunicato dall'iscritto.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

## 6. Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro il 28 febbraio di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento attraverso seguenti modalità:

- i canali previsti dal sistema **PagoPA**

- **SDD**: addebito permanente su conto corrente (il pagamento in modalità SDD viene attivato dall'anno successivo alla presentazione del modulo di adesione).

## 7. Cancellazione dell'iscritto dall'albo

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 221/50.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per l'anno in corso e per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

## 8. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento delle tasse con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni. L'iscritto cancellato per morosità potrà reinscrivere dopo aver rimosso tutte le cause che avevano determinato la cancellazione.

## **9. Sospensione dall'esercizio professionale**

In caso di sospensione dall'esercizio professionale la tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

## **10. Mancato versamento della quota: procedura di recupero.**

**1° SOLLECITO** Decorsi trenta giorni dal termine del pagamento della tassa senza che l'iscritto abbia provveduto, l'incaricato Funzionario Amministrativo procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento via PEC<sup>1</sup> o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite mail o posta prioritaria. (entro 31 marzo)

In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento.

**2° SOLLECITO** Decorsi sessanta giorni dal termine del 1° SOLLECITO senza che l'iscritto abbia provveduto, si procederà ad inviare un secondo sollecito bonario di pagamento via PEC<sup>1</sup> o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite mail o posta prioritaria. (entro 31 Maggio)

**La quota sarà maggiorata del 15% a titolo di mora e della quota fissa di € 6,00 a titolo di rimborso spese per le attività di recupero.**

L'Ordine si riserva la possibilità di inviare ulteriori solleciti a mezzo pec, mail, posta ordinaria e sms.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto.

## **11. Inadempimento**

Il Tesoriere vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

In caso di accertata persistente morosità al 30 settembre, il Presidente procederà a convocare, tramite Racc. A/R e/o PEC, l'iscritto, nel rispetto D. Lgs. C.P.S 233/1946. La cancellazione per morosità verrà pronunziata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 3/2018.

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine trenta giorni dalla notifica della relativa delibera se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.

In caso di avvenuto pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera, il provvedimento di cancellazione non produce effetti.

## **12. Comunicazione di cancellazione.**

Il Presidente procede con apposita PEC o lettera Racc. A/R, a comunicare al Professionista il provvedimento adottato e conseguentemente, lo stesso procederà a trasmettere a tutti gli Ordini di Italia ed agli enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50 i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 221/50.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 16 c.7 del DL 185/08 gli iscritti sono tenuti a possedere e comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC.

### **13. Inesigibilità**

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti economicità dell'azione di recupero.

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero e delibererà il riaccertamento dei residui attivi.

### **14. Entrata in vigore**

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo nella seduta del 18/12/2023, con delibera n. 146, è approvato dal Comitato Centrale della FNOMCeO e trasmesso dalla Federazione al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCeO di Palermo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.